



COMUNE DI SANT'IPPOLITO

Provincia di Pesaro e Urbino

Via Raffaello, 104 – 61040 Sant'Ippolito – Tel. 0721 728144 Fax 0721 728148
e-mail: comune.santippolito@provincia.ps.it internet: www.comune.santippolito.pu.it

ASSEGNO DI MATERNITA' ART. 66 LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998

Visto l'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53»;

Visto l'art. 13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448»;

VISTO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – pubblicato nella G.U. n. 30 del 05.02.2022, con il quale è stata confermata per l'anno 2022 la misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001;

VISTA la circolare INPS 18 febbraio 2022, n. 27;

SI RENDE NOTO

– la domanda di concessione dell'assegno di maternità di base deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;

– ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all'assegno:

- le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (o del cedolino di richiesta dello stesso) di cui all'art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

- le cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche (comunicato INPS n. 12712/2007) che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66, e 70m del sopracitato D.Lgs. n. 151/2001;

- le cittadine/lavoratrici del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia in possesso di permesso di soggiorno in virtù degli Accordi Euro Mediterranei;

- le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro di cui agli artt. 10 e 17 del D. Lgs. 06.02.2007, n. 30 (Circolare INPS n. 35 del 9.03.2010);

– in mancanza della madre, hanno diritto, all'assegno, i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000;

– l'assegno viene corrisposto nell'importo complessivo (in misura piena) di **€ 354,73 mensili** per la durata di **5 mesi** per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2022 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;

– il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente – **ISEE**, per le domande relative ai nati nell'anno 2022 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022), è stato determinato, in **€ 17.747,58**;

– il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.



COMUNE DI SANT'IPPOLITO

Provincia di Pesaro e Urbino

Via Raffaello, 104 – 61040 Sant'Ippolito – Tel. 0721 728144 Fax 0721 728148

e-mail: comune.santippolito@provincia.ps.it internet: www.comune.santippolito.pu.it

– **la domanda** dovrà essere compilata sull'apposito modulo reperibile presso questo ufficio o scaricabile all'indirizzo internet: www.comune.santippolito.pu.it nell'home page – modulistica - e presentata all'ufficio protocollo Comunale, Via Raffaello, 104 – 61040 Sant'Ippolito (PU), oppure trasmessa via P.E.C: all'indirizzo comune.santippolito@emarche.it

OCCORRE ESSERE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA'

Documentazione da allegare:

- **Copia di un documento di identità;**
- **Per le cittadine comunitarie:** attestazione di soggiorno;
- **Per le cittadine extracomunitarie:** fotocopia permesso di soggiorno per lungo periodo/carta di soggiorno;
- **Per le cittadine dei paesi Tunisia Marocco, Algeria e Turchia,** in base agli Accordi Euro Mediterranei stipulati con la Comunità Europea, è sufficiente produrre la fotocopia del permesso di soggiorno per motivi familiari oppure la fotocopia di un permesso di soggiorno;
- **Copia della sentenza di separazione** in caso di genitori legalmente separati, anche se non più conviventi con l'ex coniuge;
- **Copia di coordinate di conto corrente per l'accredito del contributo.**

Sant'Ippolito li, 22.02.2022